

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 312

Seduta del 19/12/2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL
COMUNE DI SENIGALLIA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di dicembre alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		Presenti	Assenti
Mangialardi Maurizio	Sindaco	*	-
Bomprezzi Chantal	Assessore	*	-
Bucari Simonetta	Assessore	*	-
Campanile Gennaro	Assessore	*	-
Girolametti Carlo	Assessore	*	-
Memè Maurizio	Assessore	*	-
Monachesi Enzo	Assessore	*	-
Ramazzotti Ilaria	Assessore	*	-

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza il Sig. Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.

LA GIUNTA

Visto l'art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;

Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

PREMESSO che il D.Lgs. n. 118/2011 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO, altresì, che, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo, e che pertanto il 30 settembre 2018 dovrà essere approvato il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017;

RICHIAMATO l'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: "Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.";

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi degli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinques del D.Lgs. n. 118/2011, nonché del citato principio contabile applicato 4/4, paragrafo 2, costituiscono componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo e-

semplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2);

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

RILEVATO che, ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

RILEVATO, altresì, che il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese e, in tal caso, il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

DATO ATTO che gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo di amministrazione pubblica (di cui al primo elenco richiamato dal principio contabile n. 4/4) possono non essere inseriti nel gruppo dei componenti compresi nel bilancio consolidato (di cui al secondo elenco richiamato dal principio contabile n. 4/4) nei casi di:

a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici;

SPECIFICATO che la percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente;

RILEVATO che, al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato, gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;

SOTTOLINEATO, tuttavia, che, a partire dall'esercizio 2017, sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione, fermo restando l'irrilevanza delle quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata, non oggetto dunque di consolidamento, salvo il caso dell'affidamento diretto;

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste

i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 299 del 13.12.2016, con la quale si è proceduto, sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi sopra esposti, all'individuazione dei componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Senigallia e del "Perimetro di consolidamento" del Comune di Senigallia, come di seguito sintetizzato:

Società/Ente	Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Senigallia	Perimetro di consolidamento Comune di Senigallia (rif.to dati 2015)	Note
A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona	SI	NO	Ente strumentale partecipato
ATO 2 - Ancona (ATA rifiuti) Assemblea Territoriale d'Ambito	SI	SI	Ente strumentale partecipato
Co.Ge.S.Co. Consorzio per la gestione dei servizi comunali	SI	SI	Ente strumentale partecipato
ZIPA – Consorzio zone imprenditoriali Provincia di Ancona	SI	NO	Ente strumentale partecipato
CONSORZIO GORGOVIVO	SI	SI	Ente strumentale partecipato
Agenzia per il Risparmio Energetico s.r.l. in Liquidazione	SI	NO	Società partecipata a capitale interamente pubblico
A.S.A. s.r.l. – Azienda Servizi Ambientali	SI	SI	Società partecipata a capitale interamente pubblico
Gestiport S.p.A.	SI	NO	Società controllata dal Comune di Senigallia
Multiservizi S.p.A.	SI	SI	Società partecipata a capitale interamente pubblico

CONSIDERATO che il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che il bilancio consolidato sia predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento;

RITENUTO pertanto, opportuno procedere all'aggiornamento degli elenchi approvati con la succitata deliberazione n. 299 del 13.12.2016, alla luce dei fatti gestionali intervenuti successivamente a tale data e considerati i dati contabili degli enti e del Comune di Senigallia ad oggi disponibili, aggiornati all'esercizio 2016;

DATO ATTO che non sono intervenuti cambiamenti concernenti l'assetto degli enti e delle società partecipate e che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Senigallia, identificati sulla base dei criteri stabiliti dagli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile 4/4 alla data del presente atto, sono i seguenti organismi partecipati:

- A.A.T.O. N. 2 MARCHE CENTRO ANCONA – ente strumentale partecipato;

- ATO2 - ANCONA (ATA RIFIUTI) ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO – ente strumentale partecipato;
- CO.GE.S.CO. CONSORZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI – ente strumentale partecipato;
- ZIPA CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI PROVINCIA DI ANCONA – ente strumentale partecipato;
- CONSORZIO GORGOVIVO – ente strumentale partecipato;
- AGENZIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO S.R.L. in Liquidazione – società partecipata a capitale interamente pubblico;
- A.S.A. S.R.L. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. – società partecipata a capitale interamente pubblico;
- GESTIPOINT S.P.A. – società controllata dal Comune di Senigallia;
- MULTISERVIZI S.P.A. – società partecipata a capitale interamente pubblico; e che pertanto non entrano a far parte del “Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di Senigallia, confermando quanto previsto con propria deliberazione n. 299 del 13.12.2016, le seguenti società partecipate:
- AERDORICA S.P.A.: 0,03% – società partecipata a capitale pubblico/privato;
- CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.: 3,12% – società partecipata a capitale pubblico/privato;
- GRUPPO AZIONE COSTIERA MARCHE NORD Società Consortile Cooperativa a Responsabilità Limitata: 5,26% – società partecipata a capitale pubblico/privato;

DATO ATTO, altresì, che, al fine di aggiornare il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Senigallia, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell’anno 2016, in quanto ultimo rendiconto disponibile, ed è risultata come qui di seguito indicato:

Parametri	Comune di Senigallia	%	Soglia
Totale attivo	204.435.758,55	10%	20.443.575,86
Patrimonio netto	109.567.885,13	10%	10.956.788,51
Ricavi caratteristici	53.768.726,88	10%	5.376.872,69

STABILITO, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica, così come previsti dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d’esercizio dei soggetti partecipati riferiti all’anno 2016, in quanto ultimi bilanci disponibili, che i componenti del perimetro di consolidamento del Comune di Senigallia alla data del presente atto sono i seguenti organismi partecipati:

- ATO2 - ANCONA (ATA RIFIUTI) ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO;

- CONSORZIO GORGOVIVO;
- A.S.A. S.R.L. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.;
- MULTISERVIZI S.P.A.;

DATO ATTO, pertanto, che i suddetti enti e società saranno compresi nel bilancio consolidato anno 2017 del Comune di Senigallia, da approvarsi entro il 30 settembre 2018;

RITENUTO, quindi, di escludere dal perimetro di consolidamento:

- A.A.T.O. N. 2 MARCHE CENTRO ANCONA – irrilevanza economica;
- CO.GE.S.CO. CONSORZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI - irrilevanza economica;
- ZIPA CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI PROVINCIA DI ANCONA – irrilevanza economica;
- AGENZIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO S.R.L. in Liquidazione – irrilevanza economica;
- GESTIPOINT S.P.A. – irrilevanza economica;

TENUTO CONTO che, prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato, l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

STABILITO, pertanto, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie necessarie per la redazione del bilancio consolidato;

- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:

- dal Dirigente responsabile dell'Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;

D E L I B E R A

1°) - **DI APPROVARE**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di Senigallia, costituito dai seguenti organismi partecipati:

- A.A.T.O. N. 2 MARCHE CENTRO ANCONA – ente strumentale partecipato;
- ATO2 - ANCONA (ATA RIFIUTI) ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO - ente strumentale partecipato;

- CO.GE.S.CO. CONSORZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI - ente strumentale partecipato;
 - ZIPA CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI PROVINCIA DI ANCONA - ente strumentale partecipato;
 - CONSORZIO GORGOVIVO - ente strumentale partecipato;
 - AGENZIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO S.R.L. in Liquidazione – società partecipata a capitale interamente pubblico;
 - A.S.A. S.R.L. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – società partecipata a capitale interamente pubblico;
 - GESTIPORT S.P.A. – società controllata dal Comune di Senigallia;
 - MULTISERVIZI S.P.A. – società partecipata a capitale interamente pubblico;
- 2°) - **DI APPROVARE**, altresì, l'elenco aggiornato dei componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di Senigallia, composto dai seguenti organismi partecipati:
- ATO2 - ANCONA (ATA RIFIUTI) ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO;
 - CONSORZIO GORGOVIVO;
 - A.S.A. S.R.L. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.;
 - MULTISERVIZI S.P.A.;
- 3°) - **DI DARE ATTO** che sono esclusi dal perimetro di consolidamento, gli organismi partecipati il cui bilancio è irrilevante in base a quanto previsto dal punto 3.1. del Principio Contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato;
- 4°) - **DI PORRE IN ESSERE** tutti gli adempimenti necessari al fine di acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie necessarie per la redazione del bilancio consolidato;
- 5°) - **DI DEMANDARE** al Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie ogni ulteriore adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato concernente il Gruppo Comune di Senigallia;
- 6°) - **DI TRASMETTERE** copia del presente atto agli organismi partecipati facenti parte del “Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di Senigallia e ricompresi nel perimetro di consolidamento;
- 7°) – **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.-

• • • • •

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Mangialardi Maurizio

Il Segretario Comunale

Morganti Stefano

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **22 gennaio 2018** al **6 febbraio 2018** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Li, 7 febbraio 2018

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **2 febbraio 2018**, essendo stata pubblicata il 22 gennaio 2018

Li, 5 febbraio 2018

Il Segretario Comunale

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,